

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5465

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUNDO, NOCI, ORCIARI, PRINCIPE, POLVERARI, CRISTONI

Presentata il 20 febbraio 1991

Modifica all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente gli organi delle comunità montane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, reca nuove norme per lo sviluppo della montagna.

A tale fine viene prevista, dal primo comma dell'articolo 4, la costituzione della comunità montana con il rinvio alla legge regionale della normativa relativa alla formulazione degli statuti, alla articolazione e composizione degli organi.

Il secondo comma del citato articolo 4 stabilisce però che le norme contenute nella legge regionale « — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti ».

In attuazione di tale principio tutte le leggi regionali e gli statuti delle comunità montane prevedono la presenza della minoranza sia nella rappresentanza di ciascun consiglio comunale in seno all'assemblea della comunità sia in seno alla giunta della comunità eletta dall'assemblea.

Ora non v'è dubbio che la presenza della minoranza in seno all'organo esecutivo eletto da una maggioranza è una contraddizione, crea grande confusione di ruoli e non facilita l'efficienza amministrativa.

Se è da ritenere opportuno, utile e giusto che nell'assemblea della comunità ogni consiglio comunale sia presente attraverso le espressioni di maggioranza e minoranza, non altrettanto può dirsi per la giunta che, quale organo di ammini-

strazione attiva, non può avere al suo interno maggioranza e minoranza.

La fondatezza del rilievo si ricava anche dall'articolazione e composizione delle giunte dei comuni e delle province ossia degli enti locali.

Infatti, l'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, specifica la natura ed il ruolo delle comunità montane ed al comma 1 stabilisce che « le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali... », mentre al comma 2 precisa che « le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali... ».

L'articolo 49 della legge n. 142 del 1990 estende, poi, alle comunità montane le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Per esplicita definizione della legge n. 142 del 1990 le comunità montane sono enti locali e, quindi, anche i loro organi devono essere visti nella stessa ottica.

Con la presente proposta di legge si mira alla modifica dell'articolo 4 della legge n. 1102 del 1971 relativamente al principio che presiede alla composizione degli organi esecutivi, cui dovranno ovviamente adeguarsi le leggi regionali e gli statuti delle comunità montane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui al primo comma — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle comunità — dovranno prevedere che nell'assemblea delle comunità vi sia, in ogni caso, la partecipazione delle minoranze di ciascun consiglio comunale, e che l'esecutivo sia invece eletto a maggioranza dai componenti della assemblea ».